



Nuova Scheda di Trasporto (SDT)

Decreto Interministeriale 30 giugno 2009 - G.U. n. 153 del 4 luglio 2009.

A tutti i Clienti Centro Software
Alla Cortese Attenzione del Titolare
e del Responsabile Amministrativo

Gentile Cliente,

sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 153 del 4 luglio 2009 è stato pubblicato il decreto interministeriale che stabilisce, in attuazione a quanto previsto dal d. lgs. n. 214/2008, l'obbligatorietà dal 19.07.09 dell'emissione della scheda di trasporto per i trasporti effettuati da vettori conto terzi nazionali o esteri, per tratte nazionali o internazionali (vedi all.).

La scheda di trasporto deve essere compilata a cura del committente e deve essere conservata a bordo del mezzo a cura del vettore che dovrà esibirla ad ogni controllo su strada.

Sulla scheda di trasporto devono figurare le indicazioni relative al **vettore**, al **committente**, al **caricatore** e al **proprietario** della merce, nonché quelle riguardanti la tipologia ed il peso della merce trasportata ed i luoghi di carico e scarico della stessa.

Il proprietario della merce (l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore) deve essere indicato nella scheda di trasporto. L'eventuale impossibilità di individuazione di tale soggetto, e la relativa motivazione, devono essere necessariamente specificati nella casella apposita del modello di scheda di trasporto.

Non sono soggetti all'emissione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiori a 5 tonnellate, commissionati da diversi mittenti, purché siano accompagnati da documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato e le caratteristiche come sopra individuate.

Non è ancora chiaro, comunque, se per trasporto di collettame si intende anche quello in cui il mittente non è proprietario della merce e vi sia una pluralità di destinatari.

La scheda di trasporto può essere sostituita da:

- copia del contratto di trasporto in forma scritta (così come definito dal D.lgs. n. 286/2005 e successive disposizioni applicative);
- lettera di vettura internazionale CMR; dai documenti doganali;
- documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009;

- ❑ documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al d.lgs. n. 504/1995;
- ❑ documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472/1996 (DDT);
- ❑ ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci in virtù di normativa comunitaria, accordi o convenzioni internazionali o di altra norma nazionale tempo per tempo vigente.

La mancata compilazione della scheda di trasporto, la sua falsificazione o compilazione incompleta sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro. Qualora il trasporto non sia accompagnato dalla scheda di trasporto o da documentazione equipollente, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore solo dopo che sia stata esibita la documentazione mancante.

Ulteriori e più specifiche istruzioni relative alla corretta compilazione e gestione della scheda di trasporto saranno contenute in un'apposita **circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, in attesa della quale sono state impartite agli organi accertatori istruzioni di soprassedere alle verifiche della stessa.

In sintesi dalla circolare ministeriale ci si attende la conferma o meno che gli ulteriori dati richiesti debbano essere introdotti anche negli attuali DDT, o se l'obbligo della nuova scheda di trasporto (SDT) sia da applicarsi solo in quei casi in cui l'obbligo di emettere il DDT era stato soppresso.

Centro Software ha in ogni caso già studiato e realizzato le modifiche necessarie per affrontare le nuove problematiche predisponendo **2 soluzioni**:

- 1) un nuovo modello di layout standard del **DDT** che comprende i nuovi dati richiesti dalla scheda di trasporto
- 2) un nuovo modello di stampa "**SDT**" (Scheda di Trasporto) conforme a quello ministeriale

È altresì evidente che chi utilizza stampe dei DDT (o fatture immediate) personalizzate con i propri loghi o comunque con layout personalizzati dovrà probabilmente aggiornare gli stessi alle nuove regole.

Centro Software renderà quindi disponibile, ragionevolmente dal 15 settembre (in funzione degli ulteriori chiarimenti attesi da circolare esplicativa del ministero), uno specifico **Plug-In** che installa e anticipa l'attivazione dei campi standard che compariranno sulle prossime versioni.

Vi preghiamo pertanto di compilare il coupon allegato evidenziando la scelta tra intervento in sede, telematico, con o senza modifica dei tracciati documenti accompagnatori delle merci.

Per ogni eventuale ulteriore necessità, non esitate a contattare i nostri uffici.

Centro Software - Direzione Sviluppo.

Scheda di Trasporto (SDT)

Adeguamenti Decreto Interministeriale 30 giugno 2009 - G.U. n. 153 del 4 luglio 2009

Richiesta e Prenotazione Intervento Tecnico

AZIENDA	
nome e cognome	
Recapiti telefonici	
Programma	<input type="checkbox"/> SAM-ERP2 <input type="checkbox"/> SAM-s3 <input type="checkbox"/> Impresa24 versione: _____

Con la presente comunichiamo che la nostra società:

- Richiede l'installazione del nuovo Plug-In "SDT"
 - con intervento tecnico presso la nostra sede
 - con intervento tecnico in via telematica
- Richiede altresì la modifica dei layout di stampa dei documenti di accompagnamento (fatture immediate e DDT)

Data ____/____/____

Firma _____

Compilare e inviare **via fax** al n. **051 813330**

